



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, I unità,
composta dai magistrati:

dott.ssa Giovanna Guarino
dott.ssa Chiara Di Benedetto
dott.ssa Francesca Gomez de Ayala

Presidente
Consigliere relatore
Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 2 marzo 2026 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 315/24 R.G. Sezione Lavoro e Prev., vertente

TRA

I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede centrale in Roma, *anche* quale procuratore speciale della S.P.A. Società di cartolarizzazione dei crediti INPS S.C.C.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti, Ida Verrengia, Gianluca Tellone, Mauro Elberti, Itala De Benedictis e Vincenzo di Maio , che lo rappresentano congiuntamente e disgiuntamente all' avv.to Luca Cuzzupoli, il quale si dichiara disponibile a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC avv.luca.cuzzupoli@postacert.inps.gov.it;

APPELLANTE

E

DIANA Giuseppe

APPELLATO – CONTUMACE

E

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, Codice Fiscale e Partita IVA 13756881002, in persona del suo procuratore speciale dott. Angelo Lopatriello, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Ardia (C.F.: RDARST65P30F839F) presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cardinale G. Sanfelice n. 8;

APPELLATA

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato telematicamente presso questa Corte in data 13.2.2024, l'Inps ha proposto appello avverso la sentenza n. 320/2024 con cui il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento della opposizione all'estratto di ruolo proposta in data 14.2.2022 da Diana Giuseppe, dichiarava non dovute le somme indicate negli avvisi di addebito nn. 328 2013 00040428 79 000 - 32820140003596765000 e 32820140004913729000 per intervenuta prescrizione, compensando le spese di lite.

Ha censurato l'impugnata decisione deducendo che il giudice non avrebbe considerato che, avendo il Diana aveva già proposto opposizione avverso i predetti avvisi di addebito (nel giudizio

iscritto al n. 3916/2017 RG presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere), definito con sentenza del 15.4.2021, ai sensi dell'art. 2945 co. 2 c.c. la prescrizione non correva fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza suddetta.

Inoltre, il giudice non avrebbe correttamente considerato la sospensione della prescrizione di n. 129 giorni, prevista dall'articolo 37, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020 nonché l'ulteriore sospensione disposta dall'art. 11 comma 9 D.L. 183/2020 (dal 31.12.20 al 30.06.2021) pari a n. 182 giorni.

1.1. Il Diana non si è costituito in appello, rimanendo contumace, nonostante la ritualità della notifica dell'impugnazione. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di impugnazione dell'Inps, prestandovi adesione.

1.2. All'odierna udienza, cui è comparso solo il procuratore di parte appellante, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in calce.

2. L'appello è fondato e merita accoglimento.

2.1. Va preliminarmente osservato che secondo l'orientamento della Suprema Corte l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione. (Cass. Sez. 1, 13/04/2023, n. 9810, Rv. 667492 - 01).

Ne consegue che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte (che ha sollevato la relativa questione solo in sede di impugnazione) ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis".

2.2. Tanto premesso, osserva la Corte che ai sensi dell'art. 2943 c.c. la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. Il comma secondo della citata disposizione prevede, altresì, che la prescrizione *"è pure interrotta dalla domanda proposta nel corso del giudizio"*.

L'art. 2945 co. 2 c.c., poi, stabilisce che se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943 la prescrizione produce effetti interruttivi permanenti fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità la norma dell'art. 2943, co. 2 c.c., nella parte in cui sancisce che la prescrizione sia pure interrotta dalla domanda proposta nel corso del giudizio *"non richiede che si tratti di domanda riconvenzionale o di domanda in senso formale, ma è sufficiente qualunque richiesta del creditore convenuto al giudice anche se limitata al rigetto della domanda del debitore (il quale mira nella sostanza all'accertamento negativo del proprio debito)"* (così Cass. n. 13438/2013).

Tale principio è stato ribadito di recente da Cass. Sez. 3, 07/12/2024, n. 31435, Rv. 672984 – 01, ha secondo cui *"La richiesta del creditore di rigetto della domanda di accertamento negativo proposta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione alla costituzione dell'agente di riscossione che, nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento e del preavviso di fermo, aveva contestato la domanda avversaria,*

chiedendone il rigetto, senza avanzare una domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito) ”.

2.3. Orbene, in fatto, è pacifico che con ricorso del 3.5.2017 (iscritto al n. 3916/17 RG) Diana Giuseppe aveva già adito il Tribunale di S. Maria Capua Vetere proponendo opposizione ad estratto di ruolo. Aveva dedotto di aver avuto conoscenza solo in data 14.4.2017 dell'esistenza di iscrizioni a ruolo a proprio carico per il mancato pagamento degli stessi avvisi di addebito oggetto della odierna opposizione (il n. 32820140004913729000, n. 32820140003596765000, n. 32820130004042879000, n. 32820150001511225000; n. 3282016000403100300, n. 32820160005647983000, n. 32820150002570213000, n. 32820150002724467000); aveva dedotto che tali avvisi erano nulli perché mai notificati, chiedendone accertarsi la invalidità.

In quel giudizio si era costituito l'Inps per l'udienza del 31.5.2018, chiedendo dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi la domanda (cfr. allegata memoria di costituzione dell'Inps al giudizio 3916-17).

Con sentenza del 15.4.2021 il Tribunale, accertata la regolarità delle notifiche di tutti gli avvisi di addebito, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione.

2.4. Facendo applicazione alla fattispecie in esame dei principi sopra illustrati, ritiene la Corte che nella vicenda debba operare la regola di cui al combinato disposto degli artt. 2945 co. 2 e 2943 co 2 c.c., in quanto l'ente creditore convenuto, nel costituirsi nel giudizio n. 3916/17, aveva domandato il rigetto della domanda del presunto debitore di accertamento negativo dei crediti, così producendo l'effetto interruttivo della prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, c.c., fino al passaggio in giudicato della sentenza, pronunciata, come detto, solo il 15.4.2021.

Di conseguenza, non appare maturato il termine quinquennale di prescrizione dei crediti oggetto degli avvisi di addebito nn. 328 2013 00040428 79 000 - 32820140003596765000 e 32820140004913729000 atteso che – come accertato dal giudice di prime cure e non censurato – lo stesso era stato già stato interrotto l'8.4.2016 e il 20.9.2016, per poi essere nuovamente interrotto dalla domanda di rigetto formulata nella memoria di costituzione dall'Inps nell'indicato giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza del 15.4.2021.

Nuovamente, nella presente controversia, l'Inps ha interrotto la prescrizione con la costituzione avvenuta in data 21.3.2022, chiedendo il rigetto della domanda, così determinando ancora una volta l'interruzione della prescrizione con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945 co. 2 c.c.

Di conseguenza, in riforma della impugnata decisione, si impone il rigetto integrale dell'opposizione presentata da Diana Giuseppe con ricorso del 14.2.2022.

3. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in favore di entrambe le parti costituite, tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta integralmente l'opposizione presentata da Diana Giuseppe con ricorso del 14.2.2022;

condanna Diana Giuseppe al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio sia in favore dell'Inps che dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione che liquida, per ciascuno, in € 3.290,00 per il primo grado e in € 3.473,00, per il secondo grado, oltre su tali importi rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Napoli, il 2 marzo 2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente

dott.ssa Chiara Di Benedetto

dott.ssa Giovanna Guarino